

SENZA ILLUSIONI. POTERE CHE SI MOSTRA, POTERE
CHE SI CELA: UNA LETTURA AILLUMINISTA

Gianni BUGANZA

Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Storici, IT-30124 Venezia, San Marco 2546

e-mail: gianni.buganza@libero.it

SINTESI

Lo storico della società e lo storico delle istituzioni. La base archivistica spunto per una riflessione che ha sponda nella contemporaneità, come insegnava Gaetano Cozzi. Compito dello storico delle istituzioni è cogliere ciò che si cela dietro il potere che si mostra. Comprendere funzionamenti e chiarirli, sistemi, logiche, procedure; descriverle.

Cogliere le complessità dell'operare del Principe, senza giudicarle. Con in questo caso Venezia cinque-settecentesca come centro. E il luogo del processo penale come oggetto del ricercare, del riflettere, del dibattere. Tra traditio e innovatio. Tra libertà e potere.

Parole chiave: storia del diritto, processo penale, vittime, interpretazione, Venezia

WITH NO ILLUSIONS. VISIBLE POWER, HIDDEN POWER:
AN A-ILLUMINIST PERSPECTIVE

ABSTRACT

An historian of society is an historian of its institutions. The archival basis is the motive for a contemplation that ends in the present time, as Gaetano Cozzi teaches. The task of an historian of a society's institutions is to capture what is hidden behind the visible power, to understand and explain how things work, to penetrate and describe the systems, logic and procedures at work.

The historian's mission is to comprehend the complex operation of the Prince, but without judging. And in this case, 16th and 17th century Venice is the centre, and the location of the penal process the subject of the research, meditation and discussion... Between traditio and innovatio... Between freedom and power.

Key words: history of law, penal process, victims, interpretation, Venice

*In ricordo di Alessandro Biral,
professore e maestro*

Ho ricordato e citato più volte, anche in calce, una frase bellissima di Mario Sbriccoli dal suo *Crimen Laesae Maiestatis*: "Nella società medievale, il dominio venne accettato come destino."¹

È una frase fulminante questa, che fa compagnia alle mie riflessioni da oltre un decennio, e che è al centro del mio intervento, e dei miei interessi di sempre, ovvero il rapporto tra potere e destino in antico regime. Tra dominio e destino.

E di farlo totalmente al di fuori di ogni anche sottesa infatuazione di tipo anche solo vagamente illuminista. Giacchè è di antico regime che si parla e del processo penale di antico regime a Venezia tra cinque e settecento. E non del riflettere che a quel periodo è succeduto.

Ciò di cui mi sono occupato e mi occuperò è della storia della convivenza e dello scontro di due modi di concepire il giudizio a Venezia, di concepire l'amministrazione della giustizia, di servire le ragioni del Principe, di dare ad esse corpo e contenuti.

Ma, mi si chiede all'interno del suo studio, Buganza, che continua, sulle ragioni del Principe, sulle complessità di tali ragioni, quale valore dà al problema della vittima?

La risposta, come studioso delle istituzioni giuridiche e giudiziarie d'antico regime, è che colloco la vittima all'interno del cerchio del destino. E' l'unica risposta che posso e so dare. Ecco perché all'inizio dicevo che mi occuperò del rapporto tra potere e destino, tra dominio e destino. Errando al limite dei due abissi in cui l'uomo si perde – per citare una volta di più il mio amatissimo Tocqueville – : il nulla e il seno degli dei. O di dio, come diceva lui.

Giacchè leggo e ho sempre letto a Venezia la giustizia come parte di un sistema che illusioni non se ne faceva alcuna né sull'uomo né sul mondo né su sé stesso. Un sistema con gran poche smanie progettuali, che non aveva attese, non cercava "redenzioni". Sarpianamente laico, duro, fino ad un passo dall'ateismo. Un sistema la cui giustizia infliggeva destino.²

Ecco dunque il tratto di unione che unisce ed univa il mio piccolo lavoro di riflessione con quello dell'ultimo periodo e delle ultime discussioni intercorse con il mio vecchio maestro Gaetano Cozzi.

1 Cfr. Buganza (1993); e su tali temi l'intero volume di P. Grossi (1995; 2003), illuminante e breve. Quanto a questo mio contributo ho lasciato il carattere discorsivo del luogo conferenziale giacchè ritengo, convinto dall'esempio di maestri come Gino Benzoni, che non è un vasto apparato di note – che oltretutto fanno capo a quanto ho già pubblicato fin ora – che lo renderà più leggibile e più interessante.

2 Oltre al già citato Buganza (1993) si veda Buganza, 1998.

Discussioni che vertevano su questo mio modo di leggere le istituzioni nel loro muoversi (più che nel loro interpretarsi pubblico, nel loro mostrarsi), un modo di leggere che non soffriva di infatuazioni di tipo anche solo vagamente illuminista. Con anche un mio tentativo di scorporarsene lessicamente.

E per l'ultimo settecento parlavamo apertamente, inter nos, di antiilluminismo a Venezia. E su questo volevamo incentrare delle ricerche che la vita e i suoi casi ci ha impedito di fare.

Ma andiamo per ordine. Il Sistema, ancora una volta, assai brevemente. L'"Orologio di molte ruote" di Renier Zeno, come lo chiamava lui, il grande politico seicentesco (Cfr. Cozzi, 1958, 266).³

Due le grandi corti, due i grandi sistemi del giudicare penale veneziano, ognuno col proprio *modus procedendi*: la Quarantia, con il sistema accusatorio, e il Consiglio dei Dieci, con l'inquisitorio.

Due sistemi che si fronteggiano ostili ma che anche si intersecano; con due modi distanti e diversi di concepire la giustizia, ma che convivono insieme dal Trecento fino all'ultimo giorno della Repubblica.⁴

Convivenza, continuo a dirlo, che è l'elemento altamente qualificante, a mio avviso, di questo nostro sistema giuridico.

La sfida degli anni 1514–1530 con la nascita delle magistrature satelliti dei Dieci, imposte per motivi di emergenza al sistema tutto, e che utilizzano una versione ancora più asciutta e disincantata del Rito dei Dieci, non soppianta l'*accusatio* e tutto il suo apparato.

Ciò che a mio vedere caratterizza questo sistema di giudizio è per l'appunto il rapporto tra *traditio* e *innovatio* che non si delegittimano reciprocamente sul piano della sussistenza del sistema; mai.

Sistema che è ovviamente assai più complesso, anche proceduralmente, della semplificazione, imposta per motivi di comprensione, del binomio *accusatio-inquisitio*.

Nel mio "Le complessità dell'ordine" ho ricordato con puntiglio le peculiarità e le specificità delle magistrature cosiddette minori, dai Signori di Notte ai Cinque Savi alla Pace, dagli Esecutori contro la Bestemmia ai Provveditori sopra i Monasteri, fino ai Savi ed Esecutori alle Acque persino, ai Provveditori al Sal.

Ricordo brevemente che una magistratura importante da me scoperta ed indagata come i Censori, nata con l'autorità inquisitoria maggiore, quella dei Dieci, era parte di ambedue i sistemi di procedura; per i casi penali che ad essa facevano capo e per

3 Ora nel bellissimo e curatissimo Cozzi, 1995.

4 Si rimanda sempre a Buganza (1998), che su tali aporie ha costruito le sue interpretazioni.

quelli che facevano capo alla Quarantia, e senza alcun problema (più nostro che loro) di etichette o di cercare punti di riferimento istituzionali particolari, che non fosse la decisione istitutiva politica sovrana.

Indagare il regno procedurale e la casistica penale dei Censori ci aiuta a venire incontro all'analisi della problematica del crimine senza vittima che Claudio Povolo ha posto all'attenzione – e alle sue contraddizioni.

Analogamente potremmo fare con un'altra magistratura assai cara a chi scrive, i Provveditori sopra i Monasteri, con tutta la loro casistica processuale e l'intensità dei loro casi penali, che ho posto già molto in luce nel mio "Le complessità dell'ordine".

Ma torniamo ai Censori.

Istituiti nel 1517, in quegli anni cruciali per il sistema veneziano, con due leggi del 14 settembre e del 28 ottobre dal Maggior Consiglio, venivano ad occuparsi di "inquisire e procedere severamente" nella materia di broglio elettorale.

Con il tempo la loro giurisdizione si ampliò verso altri crimini come le scommesse in denaro, il "tener banco", i reati commessi dai gondolieri ed altre minuzie di cui parlerò più innanzi.

Ma agli inizi il loro compito era di inquisire prima e dopo le elezioni delle varie cariche, a seguito della denuncia di almeno due persone.

Il rigore dei primordi fu talmente eccessivo che nel 1521 il magistrato venne soppresso per essere ristabilito nel 1524, annullando la procedura dell'accusa necessaria e consentendo che i Censori esaminassero *ex officio* "cioè a loro arbitrio con darli autorità di pene più pesanti."

Processi che erano destinati a rimanere segreti, sulla carta, e i cui appelli dovevano essere indirizzati solo ai Capi dei Dieci.

Una autorità straordinaria dunque istituita per un problema delicato nonché grave: le cariche dello Stato e le loro elezioni, non scherzi.

Per essa la delega dell'autorità somma del Consiglio dei Dieci, del suo Rito.

Autorità che dal Seicento verrà curiosamente svenduta, un po' come per gli Esecutori contro la Bestemmia, per reati importanza risibile, come si diceva, gioco, scommesse, asporto di carne di contrabbando: inezie.

Pulissene Zanchettini, denunziante per un caso di scommesse su donne gravide (trattatasi di indovinare il sesso del nascituro) chiede ed ottiene la segretezza e l'impunità personale, come la piccola bisca del "barbier" di San Cancian fosse affare di Stato.

"Se ben ho vinto, non ho potuto conseguire la vincita", s'indigna Zanchettini.

Un altro esempio è quello del giugno 1672 contro Battista Pasquali di Sant'Aponal, sempre per scommesse su donne gravide, con un procedere che ricorda

quello degli Esecutori contro la Bestemmia e una *inquisitio* svenduta per argomenti ridicoli da una magistratura che aveva avuto e avrebbe avuto ben altre cose di cui occuparsi.

Ecco dunque l'*inquisitio*, la spada più possente dello stato giuridico, adoperata per piccoli processi di scommesse sul sesso dei nascituri. Eccoci entrati appieno così nelle aporie di questo sistema.⁵

Eppure questa magistratura riesce a restituirci una carica di suggestione del tutto particolare nel suo essere parte parallelamente anche del rito ordinario, del rito della Quarantia Criminal.

Infatti mentre quotidianamente risolveva le proprie incombenze giudiziarie con l'interpretazione che abbiamo visto del rito dei Dieci, mentre procedeva cioè negli ambiti suoi propri con l'*inquisitio* – una *inquisitio* un tantino disinvolta e sbrigativa –, ugualmente era parte, davvero importante, dell'*accusatio*, era parte del rito "legale", del rito più prestigioso della *traditio* della Repubblica, quello messo in opera dai Quaranta al Criminal.

Il suo compito era di gestire la seconda parte dell'istruttoria del rito ordinario, presiedendo quel collegio inquirente che ereditava il lavoro svolto in preistruttoria dall'Avogadore di Comun, timone nel "governo delli casi", in accusatorio.

Il compito del Censore nei collegi criminali dell'istruttoria della Quarantia era di "ridurli e solleccarli per la più celere spedizione dei casi"; era di cercare di ovviare con la sua autorevole presenza censoria alla lentezza di quel procedere, al "grande perdimento di tempo"; era di risentire i testimoni, di controllare il lavoro svolto dall'Avogadore di Comun, e di verificare il lavoro dello stesso collegio inquirente.

E l'immagine che questa ambivalenza di ruoli ci restituisce della struttura firmale della giustizia veneziana, ci è da sempre di grande interesse.

Formale però, legata alla costruzione che il sistema aveva voluto darsi inserendo controllori che si controllavano a vicenda nel medesimo meccanismo dell'*accusatio*.

Nella sostanza il giudice dei Censori, lavorando la mattina sul caso del suo ufficio e il pomeriggio sul caso della Quarantia, andava in realtà a fare la stessa cosa: colui che presiedeva ad una fase istruttoria. In ambiti di *inquisitio*, quelli suoi propri, questa fase rappresentava sostanzialmente tutto il processo, e la gestiva egli stesso con il suo collega ed il notaio; in ambiti di *accusatio* questa fase era fase vera e propria, che gestiva presiedendo un Collegio di Giudici, e sentenziando l'ammissività del passaggio del caso dall'istruttoria al processo pubblico in Quarantia.⁶

5 Sistema al centro, è bene non dimenticarlo, del grande classico di Gaetano Cozzi, 1982.

6 Tutto ciò, anche se è pleonastico riaffermarlo, è al centro dell'analisi del nostro Buganza, 1998, già ampiamente citato.

In questo assai veloce affresco sul sistema veneziano abbiamo dunque incontrato l'imponente autorità dello stato che si mostra. Inquisitorio e accusatorio, sistemi misti, contaminazioni e compenetrazioni, complessità sistemiche che già altrove abbiamo descritto con minuzia di particolari.

Abbiamo visto le sue aporie, le contraddizioni della forma che mai mancano all'interno delle complessità del "doppio binario" giuridico penale veneziano.

Abbiamo visto lo svendersi di certe procedure; l'emergenza e le spinte della società da affrontare con quello che si ha in mano.

Abbiamo visto l'enorme problema della "presta" espedizione dei processi – che rischia all'inizio del Cinquecento di spaccare il sistema, e l'accurata lentezza dell'accusatorio che sopravvive come può a queste urgenze usando, come per i Censori, quelle stesse magistrature istituite per usare lo spadone, le "Artillarie" del Rito dei Dieci.

"Le pulci non si ammazzano con le Artillarie", le pulci non si uccidono con i cannoni, ricordava Renier Zeno in un celebre dibattito e scontro politico del 1624 in Maggior Consiglio su queste questioni (Cozzi, 1958, 266; 1995).

E veniamo dunque al concludere breve anch'esso; con qualche considerazione timidissima, che prova a sfociare, anche se solo per un attimo nel contemporaneo.

A nostro vedere e non solo nostro, il problema della giustizia è essenzialmente il problema della necessità. Ci può essere un mondo senza la necessità (e senza la necessità della giustizia), con il suo carico di iniquo su cui spesso ci interroghiamo solo se il crimine esce dal diritto.⁷

Ma il diritto,⁸ la regolazione almeno sommaria dei rapporti e dei conflitti tra gli uomini, esiste perché non è data alternativa.⁹

Una "finzione legittima" la chiamava Derrida in un suo saggio splendido, "che – cito – nasconde e riflette assieme gli interessi economici e politici delle forze dominanti della società"; come ben sappiamo (Derrida, 1998; 2003).

Nulla di particolare dunque, nulla di per sé alto, "al di là del bene e del male", ma "nel bene e nel male" confitto, ma fissato sulla terra e nei suoi percorsi, percorsi pieni

7 E, per inciso, oggi se ne stanno occupando, invadendo grottescamente i tribunali, sempre più psicologi e psichiatri, come se i "criminali" fossero tutti, per questo, degli "ammalati", ed è terribile: lasciamo ai "criminali" almeno il diritto di essere riconosciuti come tali.

8 Che ha il diritto di non essere dominato dagli psicologi.

9 Sul concetto di libertà, al centro di questo nostro contributo, si veda Costant, 2001.

di iniquo, di vittime, di carnefici; di porcherie e di nobiltà.¹⁰

La giustizia a Venezia si comprende a mio avviso – è questo che voglio dire – usando concetti interpretativi come quelli che possono scaturire dal rapporto tra *pietas* e disincanto. E così il problema, se c'è, dell'essere vittima.

A Venezia tutto il richiamo alla Tradizione per esempio, a ma fa sorridere. Giacchè oso ritenermi capace di pensare che la tradizione giuridico-giudiziaria a Venezia, fin dall'inizio e in modo persino dichiarato, è di non averne alcuna (Buganza, 1993) E l'ho anche scritto in vecchie pagine sul primo Ottocento: la tradizione, e il suo richiamo, è mistificazione.

Ed esce evidente anche dagli Statuti del Tiepolo del 1242.

Il problema è la sovranità, è la forza, ciò che essa cela e ciò che essa mostra. La vittima nello scenario del processo penale veneziano è comprensibile nel contesto delle scelte, anche di libertà, anche di resa al destino, della forza.¹¹

Esattamente ciò che poi gli illuministi sapevano e non dicevano. Esattamente ciò che in non illuministi (i "tradizionalisti", i "reazionari", come si chiamarono poi) sapevano e, loro sì, dicevano. Allora e oggi.

E cioè che esiste la morte, e la sua paura, sovrana. E che è con essa (o con il suo essere evocata) che devi fare i conti, senza scomodare Dostoevskij.

L'ordine dell'autorità è l'ordine della morte – darla, ottenerla, minacciarla (togliere anni, togliere vita). Dicendolo o non dicendolo. Mostrandolo o celandolo.

E' per questo motivo che rigetto nello studio dell'antico regime, e delle sue istituzioni giudiziarie ogni "illuminazione" tardo settecentesca, il suo porsi e le sue categorie, e le sue analisi a posteriori.

Gli preferisco i dibattiti in Maggior Consiglio, così politici, così cinici, terribili, maledettamente veri. Con le loro ossessioni di concretezza, senza questo gusto al "moderatismo" della mistica della regola, questo gusto così fintamente sano da brave persone equilibrate, della "legge uguale per tutti", sovrana e addirittura unica.¹²

E poi il problema della libertà e del destino.

Scriveva Ortega y Gasset, un altro poco illuminato, ne "La ribellione delle masse":

10 Su questi percorsi e su tale percorrere sia oggetto di riflessione l'intera opera di Giovanni Scarabello, forse il più intenso e grande storico della sua società che Venezia abbia avuto. Tra i suoi lavori, sempre e solo apparentemente minori voglio ricordare uno dei più leggeri, delicati, e per questo profondissimi: *Esecutori contro la Bestemmia* (Scarabello, 1991).

11 Su libertà, sovranità e forza oltre al grande classico di Voegelin, 1968; e al mio maestro Biral (1999) ricordo Höffe (1995), il piccolo gioiello di Carl Schmitt (1990), e due capolavori solo apparentemente distanti da tal contesto e cioè: Brunner (1970) e Benzoni (1988), ora in Benzoni (1999).

12 Tranne se ho la maggioranza in Parlamento per farne ciò che voglio.

"Verso il 1810 si evidenzia in Inghilterra (...) un aumento della criminalità, e allora gli Inglesi si rendono conto di non avere Polizia. Governano i conservatori. Che faranno? Creeranno una Polizia? Nulla di ciò. Si preferisce sopportare, finchè si può, il delitto. "La gente si rassegna a far posto al disordine, considerandolo come lo scotto per la libertà". "A Parigi – scrive John Ward – hanno una Polizia meravigliosa; però ne pagano a caro prezzo i vantaggi. Preferisco vedere sgozzati ogni tre o quattro anni mezza dozzina di uomini in Ratcliffe Road, anziché sottostare a visite a domicilio, allo spionaggio e a tutte le macchinazioni di Fouchè". Sono due idee distinte dello Stato. L'inglese vuole che lo Stato abbia dei limiti."¹³

Ecco, aggiungo io, una idea pubblica di destino che si avvicina fortemente a quella che io studio.

Meglio liberi con il rischio di morire; che spiati e controllati fino al midollo con il rischio di vivere – così.

Cosa c'è di più contemporaneo?

BREZ ILUZIJ. MOČ, KI SE KAŽE, MOČ, KI JE SKRITA:
V NERAZSVETLJENSKI LUČI

Gianni BUGANZA

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za zgodovinske študije, IT-30124 venezia, San Marco 2546

e-mail: gianni.buganza@libero.it

POVZETEK

Zunaj tudi najbolj inovativnih interpretacij razsvetljskega gledanja, je vloga "žrtve", če to sploh je, skorajda povsem izvzeta iz konteksta ter vključena v razmerje, kakršno nastane med preiskovancem in pravico znotraj procesne dinamike. Z drugimi besedami, ni "žrtve", je pa preiskovanec; ni "žrtve", je pa tisti, ki ga je "zločin" prizadel. Kdor piše in pojem "žrtve", njen biti ali ne biti, njen poizkus kategoriziranja, prebira v institucionalnem ključu, prebira "samo" to, kakšno je bilo ravnanje nekdanje države glede zločina v natančnem in specifičnem trenutku kazenskega postopka, pa naj bo ta inkvizicijski ali, še bolj zanimivo, obtožbeni. S tega zornega kota v kazenskem postopku ni "žrtve". Samo država je, ki deli pravico onstran dobrega in zlega, ki razsoja o dobrem in o zlu. Postavi se nad vse in nad vsemi, kakor je vedno ravnala, če je le mogla. Za zgodovinarja institucij, za njegov način razmišljanja in raziskovanja je žrtev "družba". Družbeni zgodovinar se njenih značilnosti najbolj zaveda in jih zna razvrščati. "Žrtev" je opaziti v trenutku zločina, to

¹³ Citato in calce a Buganza, 1993, 236: "Verso il centro: il secondo anello: diritto e destino".

pa je naloga tistega, ki študira postopek. To je trenutak, ko država izvaja oblast brez "razsvetljenjskih" interpretativnih trenj, tudi če so prikrite. Preučevalec institucij, posebej kazenskega postopka, ima nalogo, da razume, kar se skriva za oblastjo, ki se kaže. Da razume in pojasni delovanje, logiko, sistem, postopke, in vse to opiše. Da spozna njihove mnogoterosti in tudi celovitost Vladarjevega ravnanja. Vse ostalo je usoda.

Ključne besede: zgodovina prava, sodni procesi, žrtve, interpretacija, Benetke

BIBLIOGRAFIA

- Agamben, G. (1996):** Mezzi senza fine. Note sulla politica. Torino, Bollati Boringhieri.
- Benzoni, G. (1988):** A proposito di cultura nobiliare. In: Pegrari, M. (ed.): La società bresciana e l'opera di Giacomo Cerruti. Brescia, Comune di Brescia.
- Benzoni, G. (1999):** Da Palazzo Ducale. Studi sul Quattro-Settecento veneto. Venezia, Marsilio.
- Biral, A. (1999):** Storia e critica della filosofia politica moderna. Milano, F. Angeli.
- Brunner, O. (1970):** Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo. In: Brunner, O.: Per una nuova storia costituzionale e sociale. Milano, Vita e pensiero.
- Buganza, G. (1993):** Post Scriptum. Destino veneto e diritto austriaco. In: Studi Veneziani, n.s. XXVI. Istituto di storia della società e dello stato veneziano, Istituto "Venezia e l'Oriente", Fondazione Giorgio Cini. Firenze, Olschki.
- Buganza, G. (1998):** Le complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino. Venezia, Marsilio.
- Costant, B. (2001):** La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni. Torino, Einaudi.
- Cozzi, G. (1958):** Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano all'inizio del Seicento. Venezia – Roma.
- Cozzi, G. (1982):** Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII. Torino, Einaudi.
- Cozzi, G. (1995):** Venezia Barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento Veneziano. Venezia, Il Cardo.
- Derrida, J. (1998):** Diritto alla giustizia. In: Derrida, J., Vattimo, G.: Diritto, giustizia e interpretazione. Roma – Bari, Laterza.
- Derrida, J. (2003):** Forza di legge. Il "fondamento mistico dell'autorità". Torino, Bollati Boringhieri.
- Esposito, R. (1993):** Nove pensieri sulla politica. Bologna, Il Mulino.
- Grossi, P. (1995):** L'ordine giuridico medievale. Roma – Bari, Laterza.

- Grossi, P. (2003):** Prima lezione di diritto. Roma – Bari, Laterza.
- Höffe, O. (1995):** Giustizia politica. Fondamenti di una filosofia critica del diritto e dello Stato. Bologna, Il Mulino.
- Irti, N. (2004):** Nichilismo giuridico. Roma – Bari, Laterza.
- Irti, N., Severino, E. (2001):** Dialogo su diritto e tecnica. Roma – Bari, Laterza.
- Scarabello, G. (1991):** Esecutori contro la Bestemmia. Un processo per rapimento stupro e lenocinio nella Venezia popolare del secondo Settecento. Venezia, Centro Internazionale della Grafica di Venezia.
- Schmitt, C. (1972):** Le categorie del politico. Bologna, Il Mulino.
- Schmitt, C. (1990):** Dialogo sul potere. Genova, Il melangolo.
- Voegelin, E. (1968):** La nuova scienza politica. Torino, Borla.
- Voegelin, E. (1972):** Anamnesis. Teoria della storia e della politica. Milano, Giuffrè.
- Van Caenegem, R. C. (1991):** I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea. Milano, Giuffrè.